



n. 30633

Sent. 125/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30633 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

MILESI Daniela, nata a Bergamo (BG) il 24.06.1960 (C.F. MLSDNL60H64A794B), residente in Bergamo, via Locatelli, n. 73.

Nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024, con l'assistenza del segretario Pisani Marta Barbara, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. E', quindi, stato udito il Pubblico ministero dott.ssa Lupacchino Selene Francesca. Nessuno è comparso per la convenuta.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria 2 febbraio 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio Milesi Daniela per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma «di € 250.931,52, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio».

	Il Procuratore regionale esponeva che Milesi Daniela, nell'espletamento di	
	amministrazioni di sostegno affidatele dal Tribunale di Bergamo, poneva in	
	essere ripetute condotte appropriate in danno di suoi amministrati (i sig.ri	
	Scarpellini, Biava, Campani e Nervi). In particolare, attraverso molteplici	
	operazioni di prelievo effettuate presso gli sportelli di istituti di credito	
	ovvero tramite bancomat, la Milesi si appropriava di ingenti somme di	
	denaro presenti sui conti correnti dei predetti soggetti da lei amministrati.	
	I fatti riconducibili al reato di peculato, con l'aggravante di aver posto in	
	essere la condotta illecita approfittando di circostanze di persona tali da	
	ostacolarne la privata difesa e di aver cagionato alle persone offese dei reati	
	un danno patrimoniale di rilevante gravità, venivano accertati con la	
	sentenza del Tribunale di Bergamo (del 19.05.2020); sentenza che in data	
	13.05.2021, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Brescia e, poi, in data	
	15.02.2022, diveniva irrevocabile per dichiarazione d'inammissibilità del	
	ricorso per Cassazione proposto dalla Milesi.	
	La Procura concludeva chiedendo la condanna della convenuta al	
	risarcimento del danno all'immagine arrecato al Ministero della Giustizia e	
	lo quantificava nella somma di € 250.931,52, pari al doppio del provento del	
	reato, quantificato in € 125.465,76, dal Tribunale penale con sentenza passata	
	in giudicato.	
	La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica	
	dell'invito a dedurre alla presunta responsabile.	
	A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la convenuta non si è	
	costituita in giudizio.	
	Nell'udienza del 19 giugno 2024, il Pubblico Ministero insisteva nelle	

	conclusioni.	
	DIRITTO	
	Preliminarmente, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs.	
	26 agosto 2016, n. 174), va dichiarata la contumacia della convenuta non	
	costituita.	
	L’atto di citazione e il pedissequo decreto presidenziale di fissazione	
	dell’udienza di discussione risultano regolarmente notificati, in data 12	
	marzo 2024, “a mani” della convenuta presso la Casa Circondariale di	
	Bergamo, Via Monte Gleno, 61, dove la stessa è temporaneamente detenuta.	
	Dichiarata la contumacia della convenuta, la motivazione, ai sensi dell’art. 17,	
	c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., sarà data anche con riferimento al	
	contenuto della citazione.	
	Nel merito, la domanda è fondata.	
	La Procura erariale contesta alla Milesi, nella sua qualità di amministratore	
	di sostegno, la violazione di obblighi derivanti dal rapporto di servizio per la	
	realizzazione di finalità estranee all’interesse pubblico (in particolare,	
	l’interesse all’amministrazione della giustizia secondo i generali principi	
	fissati dall’art. 97 della Costituzione). In questo senso, le sono contestate	
	specifiche condotte illecite: nell’espletamento di amministrazioni di sostegno	
	affidatele dal Tribunale di Bergamo, la Milesi ha posto in essere ripetute	
	condotte appropriative in danno di soggetti da lei amministrati (i sig.ri	
	Scarpellini, Biava, Campani e Nervi).	
	Prima di esaminare le specifiche condotte illecite contestate alla convenuta,	
	questo Collegio rileva che sussiste il rapporto di servizio tra la convenuta e il	
	Ministero della Giustizia. In particolare, non è in contestazione, nonché è	
	3	

	stato accertato con sentenza penale passata in giudicato, che la Milesi abbia	
	assunto il ruolo di amministratore di sostegno e di curatore di persona	
	incapace in seguito a nomine del Giudice tutelare del Tribunale di Bergamo.	
	L'amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone	
	che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si	
	trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai	
	propri interessi (art. 404 cod. civ.).	
	Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina	
	dell'amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso	
	il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o	
	domicilio del potenziale destinatario della misura.	
	Al termine del procedimento di giurisdizione volontaria, il Giudice Tutelare	
	provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.	
	La scelta dell'amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice	
	Tutelare "con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona	
	beneficiaria".	
	L'amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni con il	
	giuramento, è un pubblico ufficiale. Più nello specifico,	
	l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò	
	integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di	
	denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte	
	all'amministrazione (Cass. 19 maggio 2016, n. 29117).	
	In ragione della qualifica e delle funzioni dell'amministratore di sostegno, la	
	Magistratura contabile ha affermato che sussiste il rapporto di servizio tra	
	questi e il Ministero della giustizia: l'amministratore di sostegno svolge un	
	4	

	ruolo « <i>volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria</i> ». In quanto tale è	
	“ausiliario del Giudice Tutelare” che lo ha nominato e sussiste “il rapporto di	
	servizio” con l’Amministrazione della giustizia, laddove lo stesso si appropri	
	di somme di cui abbia la gestione in ragione del suo ufficio, « <i>essendo il reato</i>	
	<i>posto in essere nella qualità di Pubblico Ufficiale</i> » (C. conti, Sez. giur. Emilia-	
	Romagna, 9/10/2019 n. 140).	
	Chiarita la sussistenza del rapporto di servizio tra la convenuta e	
	l’Amministrazione pubblica, al fine dell’esame del merito della vicenda, si	
	procede preliminarmente ad una breve ricostruzione del quadro normativo	
	e giurisprudenziale in cui si inserisce la fattispecie del danno all’immagine.	
	Con riferimento all’esperibilità dell’azione erariale per risarcimento del	
	danno all’immagine, l’art. 17, comma 30 <i>ter</i> primo periodo, del d.l. n. 78/2009,	
	afferma che « <i>Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento</i>	
	<i>del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall' articolo 7 della legge 27</i>	
	<i>marzo 2001, n. 97</i> ». L’art. 7 della l. n. 21/97, a sua volta, prevedeva che “ <i>la</i>	
	<i>sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati</i>	
	<i>nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del</i>	
	<i>titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore</i>	
	<i>regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale</i>	
	<i>procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato</i> ”. La	
	norma, ora abrogata, è da intendersi sostituita dall’art. 51, comma 7 c.g.c., il	
	quale, per quanto qui interessa, fa anch’esso riferimento a una sentenza	
	irrevocabile di condanna.	
	Nel caso di specie, in data 19.05.2020, il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima	
	Penale, dichiarava Milesi Daniela colpevole dei reati di peculato, con le	
	5	

	aggravanti di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di persona	
	tali da ostacolarne la privata difesa e di aver cagionato alle persone offese dei	
	reati un danno patrimoniale di rilevante gravità.	
	L'imputata è stata condannata alla pena di anni sei di reclusione. La sentenza	
	di condanna ha anche dichiarato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e	
	l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione,	
	ordinando la confisca della somma di € 125.540,76. L'imputata è stata, infine,	
	condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in	
	favore delle parti civili nella misura di € 10.000,00 quanto a Scarpellini, €	
	80.000,00 quanto a Biava, € 15.000,00 quanto a Campani e € 55.000,00 quanto	
	a Nervi (doc. 1 allegato all'atto di citazione).	
	In data 13.05.2021, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza	
	emessa dal Tribunale di Bergamo (doc. 2 allegato all'atto di citazione).	
	In data 15.02.2022, a seguito della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso	
	per Cassazione proposto dalla Milesi, la sentenza della Corte d'Appello di	
	Brescia è divenuta irrevocabile (doc. 2 allegato all'atto di citazione).	
	Questo Collegio, dunque, accerta che sussiste la condizione di procedibilità	
	dell'azione erariale come prescritta dal Legislatore: l'odierna convenuta è	
	stata condannata in sede penale, con sentenza definitiva, per il delitto di	
	peculato, ossia un reato contro la pubblica amministrazione.	
	La lettera del comma 1 <i>sexies</i> , dell'art. 1 della legge n. 20/94, inoltre, recita:	
	<i>«Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica</i>	
	<i>amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica</i>	
	<i>amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova</i>	
	<i>contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra</i>	
	6	

	<i>utilità illecitamente percepita dal dipendente».</i>	
	Con riferimento al danno erariale per lesione del bene immagine della	
	Pubblica amministrazione, a prescindere dalle sopra citate disposizioni che	
	introducono una condizione di procedibilità dell'azione e una presunzione	
	in tema di quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, il Giudice	
	erariale ha elaborato una giurisprudenza ancorata alla più generale disciplina	
	della responsabilità per danno ingiusto finalizzata a risarcire l'erario per la	
	lesione "ingiusta" del bene della vita della reputazione e della credibilità	
	dell'Amministrazione pubblica, intesa come persona giuridica, cagionata da	
	un soggetto legato da un rapporto di servizio. L'ingiustizia della lesione	
	consiste nell'aver posto in essere una condotta antigiuridica mediante una	
	condotta imputabile al soggetto legato dal rapporto di servizio a titolo di	
	dolo.	
	Ai fini dell'esame della fondatezza nel merito dell'azione erariale, questo	
	Collegio è chiamato ad accertare l'effettività e l'imputabilità alla convenuta	
	delle condotte illecite a lei contestate come causative dell'evento dannoso e	
	delle conseguenze risarcibili (<i>alias</i> , la lesione del danno all'immagine	
	dell'Amministrazione interessata).	
	I fatti accertati con sentenza passata in giudicato sono i seguenti.	
	La Milesi ha posto in essere ripetute condotte appropriative in danno di	
	soggetti da lei amministrati (i sig.ri Scarpellini, Biava, Campani e Nervi). In	
	particolare, attraverso molteplici operazioni di prelievo effettuate presso gli	
	sportelli di istituti di credito ovvero tramite bancomat, la Milesi si è	
	appropriata indebitamente di ingenti somme di denaro presenti sui conti	
	correnti dei soggetti da lei amministrati.	
	7	

	In merito all'amministrazione di sostegno di Scarpellini, per gli anni 2014 e	
	2015, è stato definitivamente accertato che la convenuta ha posto in essere n.	
	24 operazioni di prelevamento allo sportello prive di giustificazione, per un	
	indebito arricchimento quantificato in euro 7.500,00.	
	Con riferimento all'amministrazione di sostegno di Biava, negli anni dal 2008	
	al 2017, è stato definitivamente accertato che la convenuta ha posto in essere	
	n. 91 operazioni di prelevamento allo sportello prive di giustificazione, per	
	un indebito arricchimento quantificato in euro 64.810,00.	
	In merito all'amministrazione di sostegno della Campani, negli anni tra il	
	2013 e il 2015, è stato definitivamente accertato che la convenuta ha posto in	
	essere n. 16 operazioni di prelevamento allo sportello prive di giustificazione,	
	per un indebito arricchimento quantificato in euro 11.390,00.	
	Da ultimo, con riferimento alla curatela di Vincenzina Nervi (persona	
	parzialmente autosufficiente per la quale la convenuta era stata nominata	
	curatore speciale della gestione economico-finanziaria), negli anni tra il 2008	
	e il 2017, è stato definitivamente accertato che la convenuta ha posto in essere	
	n. 130 operazioni di prelevamento allo sportello prive di giustificazione, per	
	un indebito arricchimento quantificato in euro 41.765,76.	
	Le operazioni di prelevamento di denaro presso gli sportelli bancari o presso	
	bancomat e la distrazione delle somme prelevate in proprio favore, invece	
	che nell'interesse dei soggetti amministrati, si qualificano come condotte	
	dolose connotate dall'antigiuridicità.	
	In conclusione, ad avviso di questo Collegio le condotte illecite sin qui	
	descritte sono imputabili alla convenuta a titolo di dolo. Dalle stesse è	
	conseguita una grave lesione all'immagine del Ministero della Giustizia, il	
	8	

	cui operato è istituzionalmente informato alla massima trasparenza ed	
	imparzialità.	
	La convenuta, nella veste di amministratore di sostegno, con la sua condotta	
	ha minato la fiducia dei cittadini nella correttezza e legalità in sede di	
	amministrazione della giustizia. Tale documento ha interessato l'immagine	
	dell'Amministrazione verso i cittadini.	
	La vicenda, tra l'altro, ha creato molto <i>clamor</i> mediatico come emerge dai	
	numerosi articoli di stampa prodotti dalla Procura erariale (atto di citazione	
	doc. 4 allegati all'atto di citazione).	
	In linea generale, come già ricordato da questa Sezione, <i>«il danno all'immagine</i>	
	<i>non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'amministrazione</i>	
	<i>pubblica sostiene delle spese, ma anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa</i>	
	<i>di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino si attende dall'apparato pubblico,</i>	
	<i>viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti. La risarcibilità di un</i>	
	<i>simile pregiudizio non può dunque rapportarsi alla spesa incidente sul bilancio</i>	
	<i>dell'ente, bensì ad un valore ideale da determinarsi secondo l'apprezzamento del</i>	
	<i>giudice anche sulla base di presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per</i>	
	<i>comune esperienza, siano riferibili al comportamento lesivo, e ai sensi dell'art. 1226</i>	
	<i>c.c.»</i> (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 2 gennaio 2024).	
	Per la quantificazione del danno risarcibile, uno dei criteri, ma non il solo, è	
	rappresentato dalle utilità ottenute dall'agente nelle ipotesi, come quella di	
	specie, in cui le condotte illecite sfocino nel conseguimento di indebiti	
	arricchimenti.	
	Quest'ultimo criterio è stato recepito dal legislatore con l'introduzione, ad	
	opera dell'art. 1, comma 62 della L. 6 novembre 2012 n. 190, del comma 1	

sexies all'art. 1 della l. n. 20/94.

In ragione del richiamato comma 1 *sexies*, il danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dalla convenuta. Questa Sezione, in proposito, ha già avuto modo di precisare «che il "doppio" della somma di denaro o dell'utilità illecitamente percepita non coincide con la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria, di cui all'art. 322 quater c.p., o con il prezzo o il profitto del reato di cui all'art. 444, comma 1 ter, c.p.p. Infatti, il comma 1 *sexies* cit. è stato introdotto dalla L. n.190/2012, al fine di porre parametri più precisi per la liquidazione giudiziale del danno, che rimane comunque equitativa. La misura del c.d. duplum, in altri termini, rappresenta solo l'entità massima del danno all'immagine della P.A. che il giudice contabile può liquidare in via equitativa in presenza di un reato contro la stessa P.A. accertato con sentenza passata in giudicato o, comunque, divenuta irrevocabile» (ex multis, C. conti, Sez. giu. Lombardia sent. n. 1/24, sent. n. 23/23, sent. n. 69/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Chiariti i criteri di quantificazione del danno, accertato che la convenuta ha comunque distratto le somme ai soggetti a lei affidati in tutela, in ragione del comma 1 *sexies* dell'art. 1 della l. n. 20/94, il danno risarcibile a titolo di lesione del danno all'immagine del Ministero della Giustizia va quantificato in € 250.931,52.

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico della convenuta.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna MILESI Daniela (C.F. MLSDNL60H64A794B), al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma euro 250.931,52 (euro duecentocinquantamilanovecentotrentuno/52) oltre rivalutazione ed interessi, a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 124,77
(centoventiquattro/77).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(dott. Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 27/06/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

Firmato digitalmente